

N. 232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTE DI LEGGE

### n. 232, d'iniziativa del deputato PISCITELLO

---

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET  
ai soggetti portatori di *handicap*

---

*Presentata il 30 maggio 2001*

---

### n. 494, d'iniziativa del deputato BONO

---

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET  
ai soggetti portatori di *handicap*

---

*Presentata il 5 giugno 2001*

---

### n. 2950, d'iniziativa del deputato JANNONE

---

Disposizioni per consentire l'accesso ai siti INTERNET della  
pubblica amministrazione ai soggetti portatori di *handicap*

---

*Presentata il 2 luglio 2002*

---

---

**NOTA:** La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713, 3845, 3846, 3862 e 3978. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.

**n. 3486**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPA, PALMIERI, JANNONE, ADORNATO, AIRAGHI, ALBERTINI, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, ANNUNZIATA, ARNOLDI, BAIAMONTE, ANTONIO BARBIERI, EMERENZIO BARBIERI, BELLILLO, BELLOTTI, BERRUTI, BERTOLINI, BERTUCCI, BIONDI, BLASI, BONDI, BORRIELLO, BRUNO, BRUSCO, BURANI PRO-CACCINI, CALIGIURI, CAMO, CARLUCCI, CASERO, CESARO, COLLÈ, GIANFRANCO CONTE, COSSIGA, COSTA, D'AGRÒ, DE FRANCISCIS, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALLICA, FALSITTA, FERRO, FLORESTA, FOLENA, FONTANA, FRATTA PASINI, FRIGERIO, DANIELE GALLI, GALVAGNO, GARAGNANI, GAZZARA, GIUDICE, IANNUCILLI, JACINI, LA GRUA, LAINATI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, ANTONIO LEONE, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, LUPI, LUSSETTI, GIANNI MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, MAURO, MAZZONI, MEREU, MICHELINI, MILANATO, MILANESE, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, NICOTRA, NUVOLI, ORICCHIO, ORSINI, PALMA, PANIZ, PARODI, PAROLI, PATRIA, LUIGI PEPE, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PINTO, PISICCHIO, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIVOLTA, ROCCHI, RODEGHIERO, ROMANI, ROMANO, ROMOLI, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANDI, SANTORI, SANZA, SAPONARA, SARDELLI, SARO, SAVO, SCALTRITTI, SCHERINI, SCHMIDT, SERENA, SPINA DIANA, STERPA, TABORELLI, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, TIDEI, TRANTINO, TUCCI, VERDINI, VERRÒ, VIALE, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

*Presentata il 16 dicembre 2002*

**n. 3713**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABATE, MAGNOLFI, GIACCO, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, BINDI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, ALBERTINI, ANGIONI, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BIONDI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, COLUCCINI, GIULIO CONTI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FRIGATO, FUMAGALLI, GALEAZZI, GALVAGNO, GASPERONI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LA GRUA, LETTIERI, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSSETTI, MACCANICO, MANCINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MILIOTO, MOLINARI,

**MONTECCHI, MORETTI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OSTILIO,  
OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PERLINI, PIGLIONICA, PINOTTI,  
PISA, PISAPIA, PISTONE, POLLASTRINI, PREDÀ, QUARTIANI, RANIERI,  
RAVA, ROCCHI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUG-  
GHIA, RUSCONI, ANTONIO RUSSO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI,  
SAVO, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA,  
TUCCILLO, VALPIANA, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO**

Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle  
risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili

*Presentata il 25 febbraio 2003*

**n. 3845, d’iniziativa del deputato ZANELLA**

Norme per favorire l’accesso alle nuove tecnologie  
da parte delle persone diversamente abili

*Presentata il 1° aprile 2003*

**n. 3846, d’iniziativa del deputato DI TEODORO**

Disposizioni per favorire il diritto di accesso ai servizi  
informatici e telematici pubblici da parte dei cittadini

*Presentata il 1° aprile 2003*

**n. 3862, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**LUSETTI, BANTI, CARBONELLA, CARRA, COLASIO, GENTI-  
LONI SILVERI, LETTIERI, MERLO, MILANA, MOSELLA,  
PASETTO, TUCCILLO**

Disposizioni per la diffusione di tecnologie informatiche fina-  
lizzate a favorire l’inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro

*Presentata il 4 aprile 2003*

E

## **DISEGNO DI LEGGE**

**n. 3978**

PRESENTATO DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

**(STANCA)**

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(MAZZELLA)**

DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**(PRESTIGIACOMO)**

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(MARONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

**(GASPARRI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SIRCHIA)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

—

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili  
agli strumenti informatici

---

*Presentato il 15 maggio 2003*

---

(Relatore: **RICCIOTTI**)

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello e abbinati, recante accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che le predette disposizioni incidono anche, per una pluralità di aspetti, sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «norme generali sull'istruzione», anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*), *e*) ed *n*) della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 4, comma 2, al fine di evitare incongruità del dettato normativo, valuti la Commissione l'esigenza di riformulare il primo periodo specificando che i contratti ivi previsti devono recare la clausola di rispetto dei requisiti di accessibilità, sopprimendo l'inciso «a pena di nullità», tenuto conto del fatto che al medesimo comma si prevede che il contratto stipulato in difetto di tale clausola si intende integrato di diritto con la clausola medesima.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 ed abbinati;

ritenuta l'opportunità che i diritti dei disabili siano garantiti da sanzioni più efficaci anche in relazione alle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare la disposizione dell'articolo 4 con maggiore chiarezza, possibilmente eliminando il riferimento alla nullità del contratto, poiché in realtà si verte su un caso di integrazione legale del contenuto del contratto. Inoltre sarebbe opportuno chiarire se il riferimento all'amministrazione stipulante riguardi solo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, al contrario, tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del provvedimento;

b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se si voglia sanzionare solamente l'inadempimento agli obblighi dirigenziali in materia di formazione o se, come sembrerebbe dal riferimento alle « disposizioni della presente legge », si intenda invece far riferimento anche agli obblighi previsti da altri articoli del provvedimento. Se così fosse, sarebbe opportuno inserire la disposizione sanzionatoria in un articolo a sé stante.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello ed abbinati, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 e abbinati, concernente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 e abbinati, recante « Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

« La X Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello e abbinati, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE »

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 e abbinati recante « Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici »;

ricordato che nell'Unione europea vivono circa 37 milioni di cittadini diversamente abili, di cui più di 2 milioni in Italia;

considerato che l'accesso alle informazioni e alle telecomunicazioni continua a rappresentare una sfida per 37 milioni di cittadini dell'Unione europea diversamente abili;

ritenendo politicamente doveroso assicurare l'approvazione della legge entro la fine del 2003, « Anno europeo dei disabili »;

auspicando che alle misure ordinamentali contenute nel testo unificato possano affiancarsi incentivi di natura fiscale volti a favorire la totale uguaglianza e partecipazione di tutti i cittadini alla vita associata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione

esaminato, il testo unificato dei progetti di legge C. 232 ed abbinati, recante « Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici »,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 ed abbinati,

considerato che le basi per la promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili in tutta l'Unione europea poste con l'introduzione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam risultano ulteriormente rafforzate dal progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa il cui articolo II-26 stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure volte a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità,

ricordato che la comunicazione della Commissione « Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili » del 2 maggio 2000 (COM(2000)284) mira a mettere la società dell'informazione al servizio di tutti e proclama il 2003 Anno europeo dei disabili, in modo da aumentare il grado di sensibilizzazione e creare una dinamica per le nuove politiche, rafforzando il concetto di cittadinanza europea per i disabili,

sottolineato come le istituzioni comunitarie nell'ambito della strategia *eEurope* abbiano dedicato particolare attenzione al tema della disabilità, promuovendo: all'interno del piano d'azione *eEurope* 2002 la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza e garantendo in particolare ai disabili il massimo livello di accessibilità alle tecnologie dell'informazione con specifico riferimento ai siti *web* delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee; nell'ambito del piano d'azione *eEurope* 2005 e, in particolare, dell'obiettivo *eGovernment* (autorità pubbliche *on-line*), la realizzazione di servizi pubblici interattivi accessibili a tutti; nell'ambito della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001 « *eEurope* 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche », l'applicazione delle linee guida dell'iniziativa WAI (*Web Accessibility Initiative*) ai siti Internet delle pubbliche amministrazioni,

ricordate, infine, le risoluzioni del Consiglio del 6 febbraio 2003, sul tema « *eAccessibility* » — Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi », del 15 luglio 2003 sulla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità e del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.**

ART. 1.

*(Obiettivi e finalità).*

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* « accessibilità »: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

*b)* « tecnologie assistive »: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

## ART. 3.

*(Soggetti erogatori).*

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.

## ART. 4.

*(Obblighi per l'accessibilità).*

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### ART. 5.

*(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

#### ART. 6.

*(Verifica dell'accessibilità su richiesta).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

#### ART. 7.

*(Compiti amministrativi).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti

finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

*f)* favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;

*g)* promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

*h)* definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

#### ART. 8.

*(Formazione).*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché

dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

ART. 9.

*(Responsabilità).*

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

ART. 10.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggior-

mente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e *software* e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 11.

*(Requisiti tecnici).*

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

ART. 12.

*(Normative internazionali).*

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

